

ART. 13 - ALBERI DI PREGIO

13.1. Al fine di salvaguardare il patrimonio arboreo del suo territorio, la Giunta Comunale potrà individuare ed assoggettare a particolare tutela essenze arboree considerate di pregio.

13.2. La struttura comunale competente valuta gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'elenco degli alberi di pregio del Comune di Fiscaglia secondo i seguenti criteri:

1. vetustà della pianta;
2. buono stato fitosanitario generale;
3. preferenza per specie autoctone/naturalizzate;
4. elevato valore paesaggistico;
5. rarità della specie arborea;
6. valore storico documentale o riconosciuta valenza identitaria per la collettività locale.

13.3. I proprietari degli alberi di pregio sono informati per iscritto da parte del Comune di tale circostanza e dei principali oneri che detta proprietà comporta. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

13.4. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi che si rendessero indispensabili, in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario, devono ottenere la preventiva, espressa "Autorizzazione" del Comune. L'inottemperanza alle prescrizioni poste nell'autorizzazione può comportare l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni nonché la valutazione e addebito pecuniario della perdita di valore ornamentale della pianta di cui art. 10 del presente Regolamento.

13.5. Il Comune di Fiscaglia può provvedere, a proprie spese e previa deliberazione della Giunta Comunale, su richiesta dei proprietari, ad effettuare sulle alberature private dichiarate di pregio interventi straordinari giudicati necessari per la salvaguardia degli esemplari.

13.6. L'onere per la segnalazione della necessità di detti interventi manutentivi è in carico al proprietario dell'albero tutelato così come la responsabilità per danni a persone e/o cose da esso generati nel caso di mancata segnalazione.

13.7. Sono considerate di pregio tutte le essenze arboree e/o arbustive contrassegnate con la dicitura "tutelato" nel Censimento del Verde di Migliarino del 2003 e suoi aggiornamenti, nonché tutte quelle comprese nella Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP) e nella Rete Ecologica Locale, come individuate negli strumenti urbanistici comunali o, se questi non dispongono in merito, dal PTCP (artt. 27-ter, 27-quater, 27-quinquies, 27-sexies - tavole serie 5.1).

13.8. Sono automaticamente considerati di pregio gli alberi dichiarati monumentali, ai sensi dell'art. 7 della legge 10/2013 e per questi si applicano le norme, i vincoli e le sanzioni ivi indicati.